

**Risposta ABI alla consultazione
CONSOB “Modifica dell’art. 34-
ter comma 4 del Regolamento
Emittenti e dell’Allegato 1M al
Regolamento Emittenti
disciplinante la struttura del
prospetto semplificato relativo
all’offerta di obbligazioni
bancarie semplici”**

15 settembre 2011

Premessa

L'ABI è lieta di poter contribuire alla consultazione avviata dalla CONSOB concernente le proposte di modifica dell'art. 34-ter comma 4 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 1M al Regolamento stesso recanti la disciplina e la struttura del c.d. "prospetto semplificato".

Lo scenario di mercato attuale, caratterizzato fra l'altro da elevata volatilità e da tensioni relative al debito sovrano di alcuni Paesi europei, nonché le nuove regole di Basilea che prevedono il rafforzamento della qualità del capitale delle banche e l'introduzione di vincoli di liquidità, hanno un impatto significativo sulle strategie e sul costo del *funding* per le banche stesse, soprattutto con riferimento alla raccolta obbligazionaria.

Tale criticità ha ripercussioni anche sull'economia reale, posto che le risorse raccolte dalle banche tramite emissioni obbligazionarie sono utilizzate fra l'altro per il finanziamento delle micro e piccole imprese che rappresentano il tessuto industriale italiano.

In tale contesto, particolare attenzione si ritiene debba essere prestata ai costi del *funding* obbligazionario delle banche. La produzione di un prospetto rappresenta una componente significativa degli adempimenti richiesti.

Da un punto di vista generale si rimarca il fatto - peraltro evidenziato anche nel documento di consultazione - che già attraverso la disciplina nazionale del prospetto semplificato attualmente vigente la CONSOB ha previsto un parziale assoggettamento alla disciplina dell'offerta anche per le tipologie di emittenti e di strumenti per i quali la direttiva comunitaria n. 2003/71/CE prevede l'inapplicabilità della disciplina in materia di prospetti (art. 1, comma 2, let. j).

Tenuto conto di tale scenario, che già presenta profili di *unlevel playing field* per gli emittenti bancari italiani rispetto a quelli esteri, sarebbe opportuno che le modifiche alla disciplina del prospetto semplificato siano coerenti con la normativa comunitaria in tema.

Sarebbe altresì opportuno confermare - al fine di evitare duplicazioni di adempimenti per gli emittenti - che l'utilizzo del prospetto semplificato, come risulterà modificato a seguito della consultazione in esame, è da considerarsi facoltativo, nel senso che la produzione di tale prospetto non è dovuta qualora l'emissione rientri nell'ambito di un programma per il quale è già stato pubblicato un prospetto di base ordinario.

Nei successivi paragrafi si riporta il punto di vista dell'Associazione sulle proposte di modifica all'art. 34-ter comma 4 del Regolamento Emittenti ed all'allegato 1M.

1. Considerazioni sulle modifiche all'art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Emittenti

In base all'attuale formulazione dell'art. 34-ter comma 4 del Regolamento Emittenti, nel caso di offerte al pubblico di obbligazioni emesse in modo continuo e ripetuto da banche, ove il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a 50 milioni di euro (soglia che sarà innalzata a 75 milioni a seguito del recepimento delle modifiche alla direttiva Prospetti) è pubblicato un prospetto semplificato purché gli strumenti finanziari non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

In tale contesto, la modifica all'art. 34-ter proposta nel documento di consultazione – che prevede la possibilità di avvalersi del regime del prospetto semplificato (ove i limiti quantitativi dell'offerta lo consentano) solo nel caso di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni bancarie semplici (così come le stesse risulteranno definite a seguito della consultazione in corso in tema di "raccolta bancaria a mezzo di obbligazioni, prospetto e regole di condotta") - rappresenta una sostanziale limitazione rispetto al dettato della direttiva comunitaria e rischia quindi di rappresentare un ulteriore elemento di *unlevel playing field* per gli emittenti bancari italiani rispetto ai *competitor* europei.

Infatti, nel caso di offerte di obbligazioni aventi i requisiti previsti dal citato caso di inapplicabilità ex art. 1, comma 2, let. j) della direttiva comunitaria, gli emittenti bancari italiani potrebbero trovarsi nella condizione di dover redigere un prospetto ordinario qualora i titoli offerti non rientrassero nella definizione (più restrittiva e presente esclusivamente nel nostro ordinamento) di obbligazioni bancarie semplici.

La produzione di un prospetto ordinario in tali casi (piuttosto frequenti nelle banche di minori dimensioni, quali ad esempio le banche di credito cooperativo), oltre a rappresentare uno svantaggio competitivo nei confronti delle banche emittenti europee, comporterebbe un costo eccessivo e non proporzionato alla dimensione degli emittenti e delle operazioni stesse, con una conseguente possibile incidenza anche sulle scelte di *funding* di tali emittenti.

Alla luce di quanto sopra, e come sopra anticipato, si ritiene opportuno che una modifica all'art. 34-ter comma 4 come quella proposta nel documento di consultazione sia accompagnata da un'estensione della categoria delle obbligazioni bancarie semplici secondo quanto indicato dall'Associazione nel documento di risposta alla consultazione in tema di obbligazioni bancarie semplici.

Ove tale proposta non fosse accolta, sarebbe opportuno non introdurre nella disciplina del prospetto semplificato il riferimento alle obbligazioni bancarie semplici, nell'ottica di evitare l'insorgere di ulteriori situazioni di *unlevel playing field* per le banche emittenti italiane rispetto a quelle europee nonché di costi eccessivi per la produzione della documentazione di offerta.

2. Considerazioni sulle modifiche all'Allegato 1M al Regolamento Emittenti

Lo schema dell'allegato 1M posto in consultazione va nella direzione auspicata in termini di semplificazione dei contenuti e quindi di snellezza del prospetto semplificato. Si segnalano tuttavia alcune proposte e richieste di chiarimento:

- sezione relativa alle informazioni sull'emittente: con riferimento ai dati finanziari selezionati, si propone di specificare che tali dati sono riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultimo bilancio ed all'ultima semestrale *ove per quest'ultima sia prevista la pubblicazione*;
- sezione relativa alle informazioni sulle obbligazioni: riguardo al punto sulle cedole lorde si chiede di confermare che, nel caso di tasso fisso, con la locuzione "valore corrispondente alla periodicità della cedola" si intende richiedere il tasso periodale equivalente a quello annuo;
- sezione relativa alle informazioni sul rendimento effettivo ed al confronto con quello di un titolo di Stato: si propone, analogamente a quanto previsto per i prospetti ordinari, di far riferimento ai fini del confronto dei rendimenti ad un "analogo titolo *risk free* di pari durata" invece che ad un "analogo titolo di stato italiano di pari durata";
- sezione relativa alle informazioni sull'offerta: per quanto concerne l'indicazione dell'ammontare totale dell'offerta, si propone di specificare (come accade già nella disciplina dei prospetti ordinari) che tale ammontare potrebbe aumentare o diminuire a seconda della quantità di strumenti effettivamente collocati;
- sezione relativa ai documenti a disposizione del pubblico: si ritiene opportuno non fare riferimento, anche a titolo di esempio, ad informazioni che non sono previste dagli schemi comunitari di prospetto, quali la policy di negoziazione od il regolamento del prestito. Ciò al fine di evitare che il regime semplificato si traduca, in termini di costi ed adempimenti, in un regime più oneroso di quello ordinario.